



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 19 del registro data 21/02/2024	OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE.
---	--

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di Febbraio alle ore 14:10 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE VINCENZO	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore	/	X
PORTELLI Concetta	Assessore		
TIMPERANZA Valeria	Assessore	/	X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. della struttura extrasettoriale Farmacia Comunale, Dott.ssa Angelica Arrabito, n. 3 del 13/02/2024, avente per oggetto, avente per oggetto: “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale è stato espresso il parere soprarichiamato;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del di E.Q. della struttura extrasettoriale Farmacia Comunale, Dott.ssa Angelica Arrabito, n. 3 del 13/02/2024 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Extra-Settore - Farmacia Comunale

Registro delle Proposte di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 1

Del 28.12.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE.

La sottoscritta Angelica Arrabito, nella qualità di Titolare di Elevata Qualificazione dell' Extra-Settore Farmacia Comunale, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R.62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Premesso che il Comune di Scicli è titolare di una Farmacia Comunale, istituita- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 18 luglio 1966,- in Scicli, P.zza Lenin 2- Villaggio Iungi, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive mm..ii., ed del R.D. del 15 ottobre 1925, n. 2578 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni;

Dato atto che l'Ente gestisce direttamente, in economia, la Farmacia Comunale, avvalendosi di proprio personale di ruolo, secondo la macrostruttura e il funzionigramma dell'Ente, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 07/08/2023;

Dato atto che, attualmente, sulla base della suddetta deliberazione organizzativa, la Farmacia Comunale figura come struttura Extra-Settoriale autonoma, la cui responsabilità è affidata ad una unità di personale, inquadrata nell'Area dei Funzionari e E.Q., profilo Farmacista, in servizio presso l'Ente;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 24/11/2023, ad oggetto "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021. Triennio 2023-2025", con la quale sono stati assegnati gli obiettivi operativi ai Responsabili dei Settori, è stata prevista, tra gli obiettivi assegnati all'Extra-settore Farmacia Comunale, la predisposizione di un regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della Farmacia Comunale, allo scopo di aumentare l'efficienza e la competitività della farmacia medesima;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione di un Regolamento adeguato alle più recenti disposizioni di legge, al fine di implementare la funzionalità del servizio;

Visto lo schema di Regolamento allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Regolamento predisposto dal Settore disciplina il funzionamento della Farmacia Comunale sotto il profilo amministrativo, contabile e professionale-sanitario;

Ritenuta la competenza della Giunta Comunale, trattandosi di regolamento di organizzazione di un servizio gestito direttamente, in economia, dall'Ente;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs.n.118/2011;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell'Extra Settore Farmacia Comunale ai sensi dell'art.53 della Legge 08 giugno 1990, n.142, recepito dalla Legge regionale n.48/1991, art. 1, come integrato dall'art.12 – Capo I - della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e dato atto che la presente proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile, non producendo effetti diretti o indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

per quanto sopra, si propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare il nuovo "Regolamento per il Funzionamento della Farmacia Comunale", parte integrante del presente atto, Allegato "A" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente Regolamento costituisce stralcio del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
4. di dare atto che dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente" sezione "Atti generali" sottosezione "Regolamenti".

Visto: L'Assessore al ramo



Il Titolare di E.Q.
Extra-Settore Farmacia
(Dott.ssa Angelica Arrabito)




Allegato alla proposta di delibera di Giunta Comunale ° del

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE.

PARERE REGOLARITA' TECNICA


Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 28/12/2023



Il Titolare di E.Q.
Extra-Settore Farmacia
(Dott. ssa Angelica Arrabito)
Angelica Arrabito

COMUNE DI SCICLI



SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. del

Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Gestione in economia
Articolo 3 - Finalità della Farmacia
Articolo 4 - Poteri di indirizzo e controllo
Articolo 5 - Organico della Farmacia Comunale
Articolo 6 - Selezione e inquadramento giuridico del personale
Articolo 7 - Direttore di Farmacia
Articolo 8 - Sostituto del Direttore di Farmacia (E.Q professionale)
Articolo 9 - Incompatibilità
Articolo 10 - Farmacista Collaboratore
Articolo 11 - Operatore/i-commesso-esperto
Articolo 12 - Spedizione delle ricette
Articolo 13 - Divieto di modifica delle ricette
Articolo 14 - Orario della Farmacia
Articolo 15 - Riposi e ferie
Articolo 16 - Servizio notturno e turni
Articolo 17 - Corrispondenza
Articolo 18 - Acquisizione di beni e servizi
Articolo 19 - Tariffe di vendita
Articolo 20 - Promozioni
Articolo 21 - Riscossione
Articolo 22 - Entrata e uscita di prodotti in vendita
Articolo 23 - Adempimenti amministrativi e fiscali
Articolo 24 - Patrimonio
Articolo 25 - Inventario
Articolo 26 - Norme di rinvio
Articolo 27 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento sotto il profilo amministrativo, contabile e professionale-sanitario della Farmacia Comunale istituita- con deliberazione del consiglio comunale, n.130 del 18 luglio 1966- in Scicli, Piazza Lenin 2, Villaggio Jungi, della quale il Comune è titolare, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive mm.ii. e del R.D. del 15 ottobre 1925, n. 2578 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni.

Articolo 2 – Gestione in economia

La Farmacia Comunale di Scicli è inserita nella struttura organizzativa dell'Ente ed è gestita in economia ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle leggi di settore.

Il presente regolamento integra quello relativo al vigente regolamento "sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e provvedimenti in materia di personale del Comune di Scicli", il quale si applica alla Farmacia Comunale, ove non incompatibile con le leggi di settore, per quanto attiene alle nomine, alle procedure concorsuali, all'assegnazione in ruolo del personale addetto alla Farmacia Comunale, all'organizzazione delle risorse umane ed a tutti gli aspetti gestionali del servizio.

Articolo 3 - Finalità della Farmacia

La Farmacia Comunale ha come finalità:

- a) la distribuzione per conto del Comune delle sostanze, delle preparazioni medicinali e dei presidi medico chirurgici agli aventi diritto all'assistenza farmaceutica;
- b) la vendita al pubblico di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, presidi medico chirurgici, prodotti da banco, articoli sanitari, prodotti dietetici e per la cura e l'igiene della persona;
- c) la dispensazione di medicinali per conto dell'A.S.P. ovvero la distribuzione di presidi, nel rispetto delle eventuali convenzioni stipulate;
- d) l'espletamento del servizio notturno, festivo e di reperibilità su chiamata notturna urgente, secondo la normativa vigente e le pertinenti disposizioni di servizio.

In funzione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale e della disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie la Farmacia Comunale, come previsto dai Decreti Ministeriali del 16 dicembre 2010 e del' 8 luglio sulla "Farmacia dei Servizi", potrà attivare servizi aggiuntivi nell'interesse dei cittadini, anche a valenza socio sanitaria, e campagne di informazione ed educazione sanitaria presso scuole e luoghi di lavoro a favore della popolazione di Scicli.

Articolo 4 - Poteri di indirizzo e controllo

Ai sensi della vigente normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi di Governo dell'Ente, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e professionale della Farmacia è attribuita a soggetto titolare di Elevata Qualificazione della struttura organizzativa di riferimento, con esercizio autonomo di poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate, secondo l'organizzazione propria data all'unità organizzativa.

Gli obiettivi strategici e quelli operativi relativi alla gestione della Farmacia Comunale, la dotazione di risorse umane e quella delle risorse finanziarie sono definiti nei documenti di programmazione adottati dal Comune secondo le norme vigenti.

La Farmacia Comunale costituisce struttura autonoma, alle dirette dipendenze dell'Organo di vertice dell'Ente.

Il titolare di Elevata Qualificazione cui è attribuita, nel rispetto delle leggi di settore e del presente regolamento, la responsabilità amministrativa-finanziaria e professionale -sanitaria della Farmacia coincide con il Direttore della Farmacia.

Articolo 5 - Organico della Farmacia Comunale

L'organico della Farmacia Comunale è individuato negli atti di organizzazione dell'Ente ed è composto da:

- un Farmacista – titolare di P.O. con funzione di Direttore di Farmacia (area di E.Q.)
- un Farmacista Collaboratore (Area dei Funzionari e della E.Q.);
- operatori commesso/esperto
- istruttore amministrativo

L'Amministrazione, anche in via temporanea, per particolari e contingenti necessità, individua uno o più dipendenti, di idonee capacità, da assegnare alla struttura organizzativa per il miglior funzionamento della Farmacia Comunale. Il personale così individuato sarà subordinato al Direttore di Farmacia.

Durante il servizio i Farmacisti indosseranno il camice bianco con il distintivo dell'Ordine dei Farmacisti.

Articolo 6 - Selezione e inquadramento giuridico del personale

Le modalità di assunzione e trattamento giuridico ed economico sono quelle previste dal contratto, dalla normativa nazionale vigente all'atto del reclutamento e dalle norme specifiche in materia.

Le procedure sono adottate e svolte nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Il Direttore di Farmacia e il Farmacista Collaboratore devono essere in possesso del diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, dell'Abilitazione all'esercizio professionale ed essere iscritti all'Albo dei Farmacisti.

Il Direttore di Farmacia, oltre ai titoli di cui al precedente comma, deve aver maturato adeguata esperienza di servizio presso farmacie pubbliche o private.

A tutto il personale della Farmacia Comunale si applicano le norme vigenti relative al lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni. Il trattamento economico e giuridico di tutto il personale addetto alla Farmacia Comunale fa riferimento al vigente CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Il lavoro notturno e gli altri lavori di carattere eccezionale o straordinario, o salario accessorio saranno disciplinati secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento.

Articolo 7 - Direttore di Farmacia

La Farmacia è diretta dal Direttore di Farmacia che ha la piena responsabilità professionale e funzionale della Farmacia e deve dare esatto conto di tutto quanto ha in consegna (merce, mobili, macchine, attrezzi, valori).

Deve curare il normale ed economico andamento del servizio che gli è affidato, la sua organizzazione ed il suo sviluppo, l'esatta, aggiornata e ordinata applicazione delle tariffe, dei formulari, delle circolari e degli ordini di servizio e curare l'osservanza degli orari e dei turni.

Deve disporre gli opportuni controlli perché presso la Farmacia non avvengano sottrazioni, dispersioni di nessuna specie.

Deve seguire con la massima disciplina (ove compatibile) l'attività amministrativa procedurale dell'Amministrazione Comunale, riferendo di volta in volta su tutto ciò che può essere d'importanza per l'amministrazione della Farmacia, proponendo i provvedimenti che reputa opportuni per la conservazione, il funzionamento e l'incremento del servizio. Riferisce su richiesta al Sindaco sull'andamento della Farmacia.

È responsabile delle vendite, della loro registrazione e della loro esazione. Deve curare la tempestiva trasmissione all' A.S.P., secondo le norme convenzionali, delle ricette, ai fini dei relativi rimborsi.

Provvede agli acquisti per il rifornimento dei medicinali e degli altri prodotti di vendita contenendoli nei limiti necessari all'effettivo bisogno, curando che la Farmacia sia provvista dei medicinali obbligatori secondo la Farmacopea Ufficiale e trasmettendo le relative fatture vistate per l'accettazione all'Ufficio Finanziario dell'Ente, per le successive operazioni di liquidazione.

Custodisce le scorte delle merci affinché non subiscano deperimenti o non formino capi morti, curando la tempestiva restituzione dei prodotti incommerciabili e vigilando perché non avvengano dispersioni ed irregolarità.

Cura la tenuta dello scadenzario dei medicinali soggetti a scadenza e del registro di carico e scarico delle sostanze ad azione stupefacente e dei veleni, in conformità alle leggi in vigore.

Effettua il versamento degli incassi presso la Tesoreria Comunale, secondo le modalità e la tempistica, stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Sovrintende ed interviene alla formazione degli inventari, redige e fa redigere le relazioni e le proposte di delibere concernenti il servizio, coordina la tenuta di un registro di protocollo per la corrispondenza della Farmacia in entrata ed in uscita. Esercita le altre attribuzioni di legge.

Predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno, l'inventario dei prodotti esistenti in magazzino alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, oltre ad un rendiconto economico di gestione dell'anno precedente, da trasmettere al Settore Finanziario.

Articolo 8- Sostituto del Direttore di Farmacia (E. Q. professionale)

Nel caso di assenza o impedimento del Direttore di Farmacia, le sue funzioni ed attribuzioni sono assunte automaticamente dal Farmacista Collaboratore senza obbligo per l'Amministrazione di corrispondere alcun compenso aggiuntivo, a quello questi spettante di diritto.

Alle sostituzioni del Direttore di Farmacia e del Farmacista Collaboratore, in caso di assenza, provvede l'Amministrazione, tramite gli istituti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Incompatibilità

Le funzioni professionali esercitate, quali dipendenti, dal Direttore di Farmacia e dal Farmacista Collaboratore sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio e rappresentanze di industrie o di ditte farmaceutiche, nonché con ogni altra occupazione.

È vietata ai Farmacisti l'ordinazione e la vendita in proprio di medicinali e altri prodotti vendibili in Farmacia.

Articolo 10 - Farmacista Collaboratore

Il Farmacista Collaboratore coadiuva in tutto il Direttore di Farmacia.

Il Farmacista Collaboratore è responsabile della propria attività a tutti gli effetti di legge e dà conto al Direttore di Farmacia delle operazioni e registrazioni di cassa effettuate.

Il Farmacista Collaboratore ha l'obbligo di rispettare la normativa vigente per il settore specifico in cui opera, e quella relativa all'attività della Pubblica Amministrazione, oltre a quanto disposto dal presente regolamento e dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici. Esso deve altresì prestare ogni servizio necessario (notturno, festivo e pomeridiano) come da turni stabiliti dall'autorità competente.

Articolo 11 – Operatore/i-commesso-esperto

L'operatore commesso di Farmacia provvede al lavoro di pulizia e di riordino dei locali del magazzino e del negozio. Esegue tutte le commissioni secondo le indicazioni che gli vengono date dal Direttore della Farmacia e/o dal Farmacista Collaboratore e ogni altra attività richiesta e compatibile con la pertinente qualifica. L'operatore commesso di farmacia provvede alla custodia della Farmacia in caso di momentanei possibili allontanamenti del Farmacista Direttore o del Farmacista Collaboratore durante le ore di apertura.

Durante il servizio l'operatore commesso di farmacia indossa un camice di colore diverso dal bianco.

Per quanto non disposto nel presente regolamento per altro personale in dotazione al servizio, si rimanda alle norme contrattuali e all'ordinamento interno.

Articolo 12 - Spedizione delle ricette

La Farmacia provvede alla vendita, in regime privato e direttamente al pubblico, dei medicinali e degli altri prodotti di libera vendita e alla spedizione delle ricette per conto del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. La spedizione delle ricette sarà fatta in conformità alla normativa e direttive vigenti. Il Farmacista Direttore ed il Farmacista Collaboratore cureranno la spedizione nel modo più idoneo.

Articolo 13 - Divieto di modifica delle ricette

È vietato al Direttore di Farmacia e al Farmacista Collaboratore di modificare le ricette. Se la ricetta non è chiaramente leggibile, se la Farmacia non è provvista di alcuna delle sostanze prescritte, se la dose del medicinale è superiore alla dose massima stabilita dalla farmacopea ufficiale, il Farmacista dovrà sospendere la consegna e rapportarsi con il medico prescrivente.

Articolo 14 - Orario della Farmacia

La determinazione degli orari giornalieri di apertura della Farmacia nonché la chiusura per ferie è di competenza del Sindaco, che decide sentito il parere del Direttore di Farmacia. Per la determinazione degli orari si tiene altresì conto della disponibilità delle risorse umane necessarie e disponibili.

Articolo 15 - Riposi e ferie

Il Direttore di Farmacia, il Farmacista e i collaboratori della farmacia hanno diritto al turno di riposo (secondo il C.C.N.L. di riferimento) che coincide di norma con quello di chiusura della Farmacia. Hanno diritto al giorno settimanale di riposo anche nelle settimane in cui la Farmacia Comunale deve rimanere aperta perché di turno. Essi fruiscono delle ferie prioritariamente nei periodi di "chiusura per ferie" della Farmacia. Negli altri periodi le ferie sono concesse tenendo conto delle esigenze di servizio.

Articolo 16 - Servizio notturno e turni

L'espletamento dei servizi notturno, festivo e pomeridiano, è svolto secondo i turni e le modalità stabiliti dall'autorità competente. È compito del farmacista impegnato in tali servizi assicurarsi che il campanello di chiamata funzioni e l'apposita insegna esterna (a croce verde) sia accesa.

Articolo 17 - Corrispondenza

La corrispondenza della Farmacia Comunale, tanto quella in partenza che quella in arrivo, è registrata al protocollo generale del Comune.

Articolo 18- Acquisizione di beni e servizi

Gli acquisti della Farmacia Comunale vengono effettuati nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione e dei contratti pubblici in generale. L'ordinazione dei medicinali, degli articoli di medicazione, delle sostanze e di tutti i prodotti oggetto di rivendita e di tutto ciò che è indispensabile per il funzionamento della Farmacia sono affidati al Direttore di Farmacia, sotto la sua responsabilità, con l'osservanza delle norme e consuetudini commerciali, nel rispetto delle formalità contrattuali e amministrative.

Compete al Direttore di Farmacia l'ordinazione e la liquidazione delle spese, nonché l'accertamento delle entrate di quanto oggetto di vendita presso la Farmacia Comunale.

L'ordinazione e la liquidazione per i pagamenti devono essere assunte nelle forme degli atti amministrativi previste dall'ordinamento e secondo le modalità stabilite dall'Ente.

Gli acquisti di medicinali e altri prodotti destinati alla vendita in Farmacia devono essere effettuati in modo da limitare la giacenza. Dell'osservanza di questa modalità è responsabile direttamente il Direttore di Farmacia.

Al pagamento delle fatture relative all'acquisto di quanto necessario alla gestione della Farmacia Comunale, provvede il Servizio Finanziario, previa liquidazione del Direttore di Farmacia ad avvenuto riscontro, di regolare fornitura del materiale ordinato.

Articolo 19 - Tariffe di vendita

I prezzi di vendita al pubblico dei medicinali nella Farmacia Comunale sono tenuti aggiornati dal Direttore di Farmacia in conformità alla normativa specifica vigente in materia.

Le vendite al banco dei medicinali e di altri prodotti di libera vendita, tenuto conto dell'aggiornamento dovuto, saranno effettuate ai prezzi stabiliti dal Direttore di Farmacia, secondo le sue valutazioni di mercato, dei costi e di gradimento della clientela, così da poter pervenire a minori spese e maggiori ricavi.

Per le forniture richieste da uffici e servizi dell'Ente, da effettuarsi nei limiti delle cessioni strettamente necessarie, la vendita dei medicinali e degli altri prodotti deve avvenire a prezzi di costo, nelle forme corrette e rispettose della normativa fiscale.

Sono definite dal Direttore di Farmacia, tenuto conto dei costi, del possibile ammortamento e del mercato corrente, le tariffe e le modalità di noleggio di apparecchi medicali, protesi e di quanto altro è comunemente possibile per il pubblico prendere a noleggio nella Farmacia. Tariffe e modalità sono adottate dal Direttore di Farmacia nelle forme dei provvedimenti amministrativi e sono portate a conoscenza del pubblico nel modo più idoneo e trasparente possibile.

Articolo 20 - Promozioni

Sugli articoli di libera vendita il Direttore di Farmacia potrà operare proponendo al pubblico promozioni, previa valutazione delle condizioni generali del mercato, dei costi e dell'apprezzamento della clientela, anche potenziale.

Il Direttore opererà sui prezzi secondo principi di concorrenza e lealtà commerciale, conciliando l'abbassamento dei prezzi con la possibilità di incrementare le vendite, sempre comunque al fine di ottimizzare i ricavi.

Il Direttore della Farmacia, per attività promozionali o sconti, predispone un elenco dei prodotti in promozione o scontati, con chiara indicazione dei prezzi applicati su ogni bene in vendita prima dell'inizio della promozione e dei prezzi più bassi proposti al pubblico nel periodo in cui si svolge l'iniziativa.

Articolo 21 – Riscossione

La riscossione delle entrate per le vendite al pubblico della Farmacia Comunale è affidata al Direttore di Farmacia ed al Farmacista Collaboratore.

Le singole vendite debbono essere registrate tramite registratori telematici di cassa o altro strumento consentito dalla normativa vigente in materia.

Le vendite devono essere effettuate esclusivamente: per contanti o mediante altro sistema che permetta il pagamento immediato e diretto, fatta eccezione per le forniture saltuarie o continuative ad altri enti od istituzioni e per le forniture richieste da uffici e servizi dell'Ente.

Il Direttore di Farmacia e il Farmacista Collaboratore rispondono della custodia del denaro, degli eventuali errori nel maneggio di esso, nonché dell'esatta applicazione dei prezzi e delle tariffe.

Il Direttore di Farmacia o un suo incaricato, effettua il versamento degli incassi presso la Tesoreria Comunale, secondo le modalità e la tempistica, stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Per nessun motivo è consentito al Direttore di Farmacia e al Farmacista collaboratore di servirsi degli incassi per pagare forniture di qualsiasi genere o altre spese di gestione.

Articolo 22 -Entrata e uscita di prodotti in vendita

L'entrata e l'uscita di materiali, prodotti e articoli, dovrà essere regolarmente registrata giornalmente con appropriati sistemi di carico e scarico, per il controllo contabile-amministrativo sul movimento della merce e sulle giacenze.

Articolo 23 - Adempimenti amministrativi e fiscali

Gli Uffici Finanziari del Comune collaborano alla gestione della Farmacia Comunale provvedendo al pagamento delle fatture di acquisto delle forniture, alle registrazioni I.V.A., all'effettuazione di controlli sulla regolarità della gestione, all'elaborazione dei dati contabili relativi alla gestione della Farmacia.

Articolo 24 – Patrimonio

Il patrimonio della Farmacia Comunale è costituito dalla dotazione dei beni mobili ed immobili ad essa assegnati per il suo funzionamento e registrati al patrimonio dell'ente.

Articolo 25 – Inventario

Alla fine di ogni anno e, straordinariamente quando è motivatamente richiesto dall'Amministrazione Comunale, dovrà eseguirsi, a cura del Direttore di Farmacia e del Farmacista collaboratore, come coadiuvati dagli operatori in organico, l'inventario di tutte le merci e beni esistenti presso la Farmacia Comunale.

L'inventario viene inviato all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i successivi provvedimenti.

Articolo 26 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il servizio reso dalla Farmacia Comunale, sarà disciplinato dalle disposizioni della Farmacopea Ufficiale vigente, e per quanto compatibili e applicabili quelle del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del regolamento del servizio farmaceutico approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1705, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive mm..ii.. e delle norme regionali di settore.


Articolo 27 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, che sostituisce integralmente ogni pregressa regolamentazione, viene adottato con Delibera di Giunta Comunale, ed entra in vigore con la data di esecutività della delibera.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il _____:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria